

Azienda Sanitaria di Nuoro

Barbagie Baronie Mandrolisai Marghine

Regione Autonoma della Sardegna



ASL Nuoro

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA NELLE STRUTTURE DELL'A.S.L. DI NUORO

PREMESSA

L'Azienda Sanitaria Locale di Nuoro (di seguito "Azienda") adotta il presente Regolamento per l'utilizzo degli impianti di video sorveglianza per la ripresa e la registrazione d'immagini atte a garantire la sicurezza e la tutela del patrimonio aziendale, il controllo degli accessi ed il monitoraggio continuo degli assistiti ricoverati in determinate strutture quando vi siano comprovate esigenze sanitarie.

Normativa di riferimento:

1. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 avente per oggetto il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
2. Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali del 29 novembre 2000 e del 29 aprile 2004.

Scopo del Regolamento è disciplinare il trattamento dei dati personali acquisiti tramite le riprese degli impianti di video sorveglianza, in conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e del controllo degli accessi, dando attuazione ai principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come stabilito dalla normativa vigente

Il Regolamento, predisposto dal Gruppo Lavoro Privacy, è stato approvato con deliberazione n. 144 del 10.2.2009.

Art. 1

Modalità di gestione

L'installazione e l'utilizzo degli impianti è disposto in conformità ai progetti tecnici all'uopo redatti ed approvati.

Gli impianti di video sorveglianza sono gestiti per gli aspetti tecnici dal Servizio Tecnico Logistico Aziendale che risponde delle eventuali difformità rispetto alle specifiche tecniche stabilite in sede progettuale.

Il "Titolare del Trattamento dei Dati Personali", relativamente alla gestione degli impianti in questione e qualora lo ritenga opportuno, nomina con propri provvedimenti i "Responsabili della Sicurezza dei Dati Personali" (RSDT), ai quali, in aggiunta alla lettera di nomina, sarà fornita copia del mansionario cui attenersi scrupolosamente.

I Responsabili, a sua volta, provvedono formalmente alla nomina degli " Incaricati del Trattamento dei Dati " (ITDP) , individuati tra il personale dipendente dell'Azienda.

A tal proposito si specifica che per il monitoraggio degli assistiti ricoverati in determinate strutture dovranno essere nominati ITDP esclusivamente figure appartenenti al ruolo sanitario.

Il Responsabile, unitamente all'atto di nomina, consegnerà agli ITDP un apposito mansionario contenente le istruzioni alle quali gli stessi dovranno scrupolosamente attenersi, tra cui l'obbligo esplicito di riservatezza e di diligente custodia delle immagini.

Art. 2


(Trattamento dei dati)

Il trattamento dei dati deve avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi così come indicato in premessa.

E' fatto divieto di utilizzare i dati per fini diversi da quelli di sicurezza, di tutela del patrimonio, di controllo degli accessi e di monitoraggio continuo degli assistiti ricoverati nelle UU.OO . Occorre rispettare scrupolosamente:

- il divieto di esercitare un controllo a distanza dei lavoratori nel rispetto delle garanzie previste al riguardo dallo Statuto dei Lavoratori. (art. 4 Legge n. 300/1970) o per fini diversi da quelli che hanno giustificato il ricorso all'installazione

- i principi di pertinenza e di non eccedenza, raccogliendo solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando - quando non indispensabile -immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti e stabilendo in modo conseguente la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa.

 **ASL Nuoro**
Il trattamento dei dati ricavati dai sistemi di video sorveglianza è di competenza esclusiva del Responsabile, degli Incaricati del Trattamento e dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia aventi titolo.

Art. 3

(Monitoraggio degli assistiti ricoverati)

Il monitoraggio degli assistiti ricoverati in particolari Unità Operative deve essere limitato ai soli casi di stretta indispensabilità medico – legali circoscrivendo le riprese solo a determinati locali.

A cura del Responsabile e degli Incaricati devono essere adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità dei degenti.

Ai familiari di ricoverati in determinate U.O. dove non sia consentito di recarsi personalmente può essere autorizzata, con adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell'immagine del solo proprio congiunto.

Art. 4

(Informativa ai visitatori)

Alle persone che possono essere riprese si devono fornire precise indicazioni sulla presenza di impianti di video sorveglianza.

A tale proposito sono predisposti appositi avvisi, conformi alla normativa vigente, da affiggere in tutte le aree interessate .

Art. 6

(Diritti dei soggetti interessati)

Agli interessati identificabili deve essere assicurato l'effettivo esercizio dei propri diritti. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applica il Documento Programmatico sulla Sicurezza approvato annualmente dall'Azienda.

Art. 7

(Periodo di conservazione delle immagini)

Le immagini riprese dalle telecamere devono essere conservate per un periodo massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura degli Uffici o per aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria. In ogni caso il termine non potrà essere superiore ai 7 giorni.

Decorso il termine il sistema provvederà in modo automatico alla cancellazione delle immagini registrate.

Art. 8

(Misure di sicurezza)

Il trattamento dei dati personali effettuato tramite l'uso di un sistema di video sorveglianza è equiparato al Trattamento con strumenti elettronici.

I dati, pertanto, devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Le misure di sicurezza generali sono quelle indicate nel Disciplinare Tecnico già approvato dall'Azienda; per l'accesso alle registrazioni video è necessaria una doppia chiave di accesso logica o fisica.

Sarà compito dei Responsabili e degli Incaricati adottare le misure di sicurezza stabilite dal Legislatore e dal Titolare del Trattamento e comunicare tutti gli accorgimenti che si renderanno necessari per evitare il rischio che i dati possano finire nelle disponibilità di persone non autorizzate.

Della adozione di tali misure sarà data menzione nel Documento Programmatico per la Sicurezza.

Sarà cura dei Responsabili, avvalendosi del supporto del Gruppo Lavoro Privacy, predisporre apposite iniziative periodiche di formazione in favore degli Incaricati.

Art. 9

(Coordinamento degli adempimenti)

Il coordinamento degli adempimenti rientra tra le competenze dei Responsabili del Trattamento dei Dati Personali che dovranno con cadenza semestrale relazionare al Gruppo Lavoro Privacy ed al Titolare del Trattamento.

ALL_PO03

E' compito dello stesso GLP attivare le opportune iniziative di verifiche per l'accertamento del rispetto delle presenti disposizioni.